

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 533 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze" e, in particolare, l'allegato tecnico Tabella B che prevede le dotazioni di personale e le attrezzature e il materiale sanitario per le autoambulanze di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza;

Visto l'articolo 35 bis della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 il quale prevede che:

- a) l'attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza possa essere esercitata in proprio da enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale,
- b) i requisiti del personale e dei mezzi necessari per l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) siano definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa statale, fatti salvi gli adattamenti alle specificità organizzative e territoriali valdostane;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 16 ottobre 2009, n. 2843, con la quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 35 bis della legge regionale 5/2000, le disposizioni in merito all'esercizio dell'attività di trasporto di infermi e feriti in autoambulanza e sono stati individuati i requisiti minimi del personale e dei mezzi per l'attività di soccorso sanitario e trasporto di infermi e feriti;

Preso atto che la struttura competente evidenzia che talune ambulanze sono utilizzate esclusivamente per trasportare infortunati già immobilizzati dal fondo piste dei comprensori sciistici ai Centri Traumatologici, percorrendo una distanza minima a velocità moderata, e propone, a seguito di problematiche emerse, di rivedere solo per tali casi e condizioni di utilizzo le caratteristiche minime previste per le ambulanze;

Considerato pertanto opportuno integrare l'appendice A alla DGR 2943/2009, disciplinando con apposito paragrafo le caratteristiche minime delle ambulanze destinate al trasporto di infermi e feriti, esclusivamente dal fondo piste dei comprensori sciistici ai Centri Traumatologici siti nel medesimo Comune;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e mobilità sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di integrare l'appendice A alla deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2009, n. 2843, con il seguente punto **1a**:

"1a. CARATTERISTICHE TECNICO-MECCANICHE, ATTREZZATURE E DOTAZIONI MINIME DELLE AUTOAMBULANZE DESTINATE AL TRASPORTO DI INFERMI E FERITI ESCLUSIVAMENTE DAL FONDO PISTA DEI COMPENSORI SCIISTICI AI CENTRI TRAUMATOLOGICI SITI NEL MEDESIMO COMUNE

- Attrezzature e materiale sanitario previsti dal D.M. 17 dicembre 1987, n. 533 per le autoambulanze di tipo "B", integrati da:
 - 2 posti a sedere
 - faro a torcia intermittente
 - finestratura con cristalli polarizzati dotati di tendine oscuranti o sistemi che favoriscano la visibilità dall'interno verso l'esterno e non viceversa
 - attrezzature di servizio
 - impianti di servizio
 - adeguati sistemi di sicurezza.
 - I mezzi su ruota devono inoltre tendere alla riduzione degli effetti di accelerazione longitudinali inerziali, di quelle trasversali e di quelle periodiche, devono, altresì, tenere conto delle vibrazioni comprese tra 1 e 10 Hz ed essere provvisti di specifica insonorizzazione del vano sanitario, nonché di adeguata termoregolazione per il mantenimento di una temperatura del vano sanitario il più possibile confortevole, di adeguata luminosità e aereazione.";
2. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'adozione degli adempimenti di competenza.

VD